



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2025.0009979 del 01/07/2025

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IX**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **II**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **V**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 128 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Norme per la valorizzazione, il sostegno, la promozione del Terzo Settore”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Casati, Borghetti, Majorino, Astuti, Bocci, Bussolati, Carra, Cominelli, Del Bono, Fragonelli, Negri, Orsenigo, Piloni, Ponti, Romano, Rozza, Scandella, Vallacchi)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **II, V, III, I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

PROGETTO DI LEGGE N. 128

di iniziativa dei Consiglieri: Casati, Borghetti, Majorino, Astuti, Bocci, Bussolati, Carra, Cominelli, Del Bono, Fragomeli, Negri, Orsenigo, Piloni, Ponti, Romano, Rozza, Scandella, Vallacchi

—
“Norme per la valorizzazione, il sostegno, la promozione del Terzo Settore”
—

PRESENTATO IL 24/06/2025

ASSEGNATO IN DATA 01/07/2025

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **IX**

CONSULTIVE **II – V- III - I**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

RELAZIONE

Il Terzo Settore è quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si colloca tra lo Stato, inteso come area di monopolio del potere pubblico, e il Mercato, inteso come area di libero scambio finalizzato al profitto, ma non è riconducibile né all'uno né all'altro; si tratta di un insieme di organizzazioni di natura privata, senza scopo di lucro, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale a destinazione pubblica o collettiva. Per lungo tempo questo settore è stato chiamato "non for profit" e nel Codice civile è stato indicato come "enti non commerciali" fino a quando, con la riforma del 2016, ha trovato un riconoscimento giuridico diventando "Terzo Settore".

L'apporto positivo delle formazioni comunitarie aveva già trovato piena legittimità con la modifica al Titolo V della Costituzione (articolo 118) attraverso l'introduzione del principio di sussidiarietà per lo svolgimento delle attività di interesse generale. Il Terzo Settore è direttamente legato al principio di sussidiarietà perché rappresenta una forma concreta di partecipazione dei cittadini alla gestione di servizi e attività di interesse generale. L'articolo 118 della Costituzione riconosce e incoraggia questa partecipazione, attribuendo al Terzo Settore un ruolo fondamentale nell'integrazione e supporto dell'attività pubblica. In questo contesto, il Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) ha formalizzato molte delle norme che regolano il funzionamento e la struttura di queste organizzazioni, consolidando il loro ruolo come attori essenziali nella realizzazione del principio di sussidiarietà. Organizzazioni che divengono motore e veicolo di forme di attivismo dei cittadini, hanno come obiettivo la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini che, nel rispondere a un interesse generale, concorre alla creazione delle condizioni ideali al pieno sviluppo della persona umana. L'applicazione del comma finale dell'art. 118 della Costituzione è affidata direttamente ai cittadini, ai quali spetta prendere liberamente iniziativa per perseguire l'interesse generale, elemento centrale della norma. Da questo punto di vista, il principio di sussidiarietà orizzontale rappresenta un cambiamento significativo: mentre tradizionalmente il potere, le informazioni e le decisioni partono dalle istituzioni pubbliche per arrivare ai cittadini, in questo caso avviene l'opposto. Sono infatti i cittadini a detenere il potere d'iniziativa, e solo attraverso il loro coinvolgimento il principio potrà realmente trovare applicazione e produrre effetti concreti nel nostro sistema giuridico.

Al contempo la Costituzione Italiana, attraverso gli articoli 2, 4 e 18, fornisce un quadro di riferimento essenziale per il Terzo Settore, inteso come l'insieme di enti senza scopo di lucro che operano per il bene collettivo. La dottrina giuridica ha spesso evidenziato come questi principi costituzionali non siano meri enunciati teorici, ma rappresentino veri e propri fondamenti giuridici e sociali che legittimano e incentivano l'impegno della società civile nella costruzione del bene comune. In particolare, l'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come individuo sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità, e richiama al dovere inderogabile di solidarietà politica,

economica e sociale. Questo principio si traduce nella consapevolezza che la società non si esaurisce nella dimensione individuale, ma trova il suo compimento nella partecipazione collettiva alla costruzione di un tessuto sociale più equo e coeso. Il Terzo Settore incarna proprio questo principio, operando in quegli spazi dove lo Stato non arriva o dove il supporto pubblico necessita di un'integrazione da parte di soggetti privati mossi da finalità solidaristiche. L'associazionismo, il volontariato e l'impresa sociale sono espressioni concrete di questa solidarietà, che non è soltanto un valore etico, ma un principio giuridico che trova riconoscimento nel nostro ordinamento.

A completare questa prospettiva interviene l'articolo 4, che sancisce il diritto al lavoro e, allo stesso tempo, il dovere di ogni cittadino di contribuire, secondo le proprie possibilità, al progresso materiale e spirituale della società. In questo contesto, il Terzo Settore gioca un ruolo fondamentale non solo nella creazione di opportunità lavorative, ma anche nell'inclusione di soggetti fragili che difficilmente troverebbero spazio nel mercato del lavoro tradizionale. Le cooperative sociali e le imprese sociali rappresentano un esempio concreto di come il lavoro possa essere inteso non solo come mezzo di sostentamento, ma anche come strumento di dignità e integrazione. Il contributo di queste realtà al progresso della società non è solo economico, ma anche e soprattutto sociale e culturale, poiché consente di superare disuguaglianze e marginalità. Infine, il principio di libertà di associazione, sancito dall'articolo 18, è il pilastro giuridico che rende possibile l'esistenza stessa del Terzo Settore. Il diritto di associarsi liberamente garantisce ai cittadini la possibilità di organizzarsi per perseguire scopi di interesse generale, senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dello Stato, purché non si tratti di associazioni segrete o con finalità illecite. Questo principio ha consentito nel tempo lo sviluppo di una fitta rete di organizzazioni impegnate in ambiti fondamentali come il sociale, la cultura, l'ambiente e la tutela dei diritti. La dottrina ha sottolineato come questa libertà non sia un mero riconoscimento formale, ma un elemento essenziale della democrazia partecipativa, poiché permette ai cittadini di agire direttamente per il benessere collettivo.

Gli articoli 2, 4 e 18, letti insieme, tracciano il profilo di una società in cui il ruolo dello Stato si affianca a quello delle formazioni sociali e delle associazioni nel perseguimento di obiettivi di interesse generale. La Costituzione non delinea un modello di welfare esclusivamente statalista, ma lascia spazio a un pluralismo di soggetti che, attraverso l'iniziativa privata non lucrativa, contribuiscono al benessere della collettività. In questa prospettiva, il Terzo Settore si configura come un attore essenziale del sistema democratico, capace di rispondere ai bisogni emergenti della società e di dare concreta attuazione ai principi costituzionali di solidarietà, lavoro e libertà associativa.

L'autorganizzazione delle persone è un fenomeno cruciale che si manifesta quando gruppi o comunità agiscono autonomamente per rispondere a sfide o esigenze condivise. Questo approccio è spesso alla base dell'innovazione sociale, un processo che porta a cambiamenti significativi nel modo in cui le società affrontano problemi economici, sociali o ambientali. L'innovazione sociale non si limita a soluzioni tecnologiche o produttive, ma coinvolge anche nuove forme di interazione sociale, collaborazione e inclusione. Quando le persone si auto-organizzano, possono sviluppare idee e strategie che soddisfano i bisogni della comunità in modo più flessibile e rapido rispetto ai servizi pubblici, con cui possono lavorare in sinergia. In questo modo, si favorisce la resilienza della società, rendendola più inclusiva, capace di adattarsi ai mutamenti e di promuovere uno sviluppo sostenibile. Un esempio di questo fenomeno è

rappresentato dai gruppi di acquisto solidale, dalle cooperative sociali o dalle piattaforme di economia collaborativa, che spesso nascono come risposte ai bisogni locali e si integrano con i servizi pubblici per risolvere questioni di welfare, occupazione o ambiente.

La solidarietà è il cuore pulsante di questo modello. Significa guardare agli altri non come concorrenti, ma come persone con cui condividere un percorso. Significa lavorare per ridurre le disuguaglianze, offrire opportunità a chi rischia di restare indietro e garantire che nessuno venga escluso dal progresso sociale. Non si tratta solo di assistenza o beneficenza, ma di costruire un'economia diversa, capace di mettere in connessione le persone attraverso relazioni di fiducia, reciprocità e cooperazione.

Questo modello di economia sociale e relazionale si distingue nettamente dai sistemi economici classici, spesso definiti "estrattivi" perché orientati principalmente all'accumulazione di risorse e profitti da parte di pochi attori, con limitata redistribuzione del valore creato. Al contrario, l'economia sociale e relazionale si fonda su principi di cooperazione, inclusione e condivisione, con l'obiettivo di creare valore per l'intera comunità. Uno degli aspetti centrali di questo approccio è la co-produzione, che implica la partecipazione attiva delle persone e delle organizzazioni nella progettazione e realizzazione di soluzioni condivise. Si passa quindi da un modello in cui il sistema economico "fornisce" risposte dall'alto a uno in cui le risposte sono il risultato di processi partecipativi e collaborativi. Ciò permette di valorizzare le capacità, i talenti e le inclinazioni di ogni individuo e gruppo, favorendo la creazione di soluzioni più aderenti ai bisogni concreti e più innovative.

In questo contesto, emerge un concetto chiave: l'interdipendenza tra le diverse organizzazioni e attori coinvolti. Ogni organizzazione, con la sua specifica missione e competenza, contribuisce a un sistema più ampio, creando reti e connessioni che potenziano l'efficacia delle azioni intraprese. Questo si collega al concetto di biodiversità del Terzo Settore, che indica la varietà di forme, iniziative e attività che caratterizzano questo ambito: cooperative, associazioni, imprese sociali, fondazioni, ciascuna con un proprio approccio ma unite dall'obiettivo comune di rispondere ai bisogni della collettività.

La "ricombinazione" di queste diverse entità e modalità operative può generare un vero e proprio laboratorio di innovazione sociale, capace di rispondere in modo flessibile e adattivo alle sfide del presente, come i cambiamenti sociali, economici e ambientali. Tale modello non solo risponde alle necessità attuali, ma contribuisce anche a costruire una società più inclusiva, resiliente e sostenibile, in linea con i principi di equità e giustizia sociale.

A partire dal 2008, le ripetute crisi economiche e, più recentemente, la pandemia hanno accelerato il bisogno di modelli economici alternativi al capitalismo tradizionale. In questo contesto, ha preso piede un'economia basata sulla condivisione dei bisogni e delle risorse, caratterizzata da un forte orientamento alla redistribuzione e alla cooperazione piuttosto che al mero profitto. Il fenomeno è stato particolarmente visibile in Italia, dove l'ISTAT, nei dati raccolti nell'ultimo quindicennio, ha evidenziato una contrazione dei settori economici classici, mentre cresceva il Terzo Settore e l'economia sociale. Il Terzo settore, che comprende cooperative, associazioni, imprese sociali e organizzazioni non for profit, ha avuto un ruolo determinante nella risposta alle crisi, dimostrandosi una risorsa chiave per la prosperità collettiva. Questo contributo si è manifestato sia in termini materiali e tangibili, come la creazione di servizi di welfare e il

supporto a fasce vulnerabili della popolazione, sia nella promozione del benessere dei cittadini a livello immateriale, come la qualità della vita, la coesione sociale e il senso di comunità.

L'evoluzione dell'economia sociale ha posto le basi per una nuova visione di sviluppo, in cui la crescita economica non è fine a se stessa ma orientata al benessere diffuso. Tale modello punta a ridurre le disuguaglianze, promuovere la sostenibilità ambientale e creare reti solidali che sostituiscano la competizione sfrenata tipica dei mercati tradizionali.

La crescita del Terzo Settore è quindi un indicatore del cambiamento strutturale in corso, in cui si riconosce sempre di più l'importanza di un'economia redistributiva e collaborativa. Questo settore ha saputo trasformare le crisi in opportunità, promuovendo la resilienza e la capacità delle comunità di far fronte ai cambiamenti e di costruire un futuro più equo e sostenibile.

I dati più recenti dell'ISTAT mostrano che al 31 dicembre 2022 in Italia erano attive 360.061 istituzioni non for profit, impiegando un totale di 919.431 dipendenti. Questo numero di enti è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, con una leggera diminuzione dello 0,2%. Tuttavia, i dipendenti sono aumentati del 2,9%, mantenendo il trend di crescita che si era già osservato in passato. Le istituzioni non for profit sono ancora fortemente concentrate al Nord (circa il 50%), mentre il 22,1% è al Centro, il 18,5% al Sud e il 9,5% nelle isole. A livello settoriale, mentre alcune aree come la filantropia, la promozione del volontariato e il settore delle imprese sociali hanno visto una crescita, altre, come la religione e l'istruzione, hanno registrato una contrazione.

Questi dati confermano l'importanza del Terzo Settore nel contribuire sia alla prosperità economica che al benessere sociale del paese, specialmente in periodi di crisi economica e sociale.

La ricchezza e la capillarità delle organizzazioni di Terzo Settore sul territorio regionale sono un punto di riferimento comunitario, economico e sociale. Si stima che siano oltre 1 milione e 400mila i volontari attivi sul territorio regionale che contribuiscono all'attività di oltre 76.500 istituzioni non for profit, pari al 29,3% del totale nazionale. Le attività principali riguardano il settore sportivo, culturale e ricreativo, che insieme comprendono circa il 65% delle istituzioni che impiegano volontari. Nonostante una leggera contrazione negli ultimi anni a causa della pandemia, il settore continua a crescere, soprattutto nelle associazioni di promozione sociale.

Sul piano dei principi generali di sistema, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 131/2020, offre un contributo significativo nel superare definitivamente la tradizionale contrapposizione tra pubblico e privato, riconoscendo la legittimità di un "privato sociale". Quest'ultimo non persegue fini economici né si basa su logiche di concorrenza e competizione, ma si fonda su principi di collaborazione e condivisione. Il privato sociale si caratterizza per finalità solidaristiche e ideali, rappresentando una risorsa fondamentale del tessuto sociale, che non solo non può essere ignorata, ma deve essere valorizzata come espressione della personalità dell'individuo, in linea con l'articolo 2 della Costituzione. Dal punto di vista organizzativo e giuridico, il privato sociale adotta forme e strumenti eterogenei, come evidenziato nello stesso Codice del Terzo Settore. Inoltre, il suo rapporto con la pubblica amministrazione non si configura come un'interazione di tipo sinallagmatico, bensì come una collaborazione volta al perseguimento di obiettivi di interesse generale, dando così vita ad un modello di

"amministrazione condivisa".

Nella sentenza n. 72/2022, la Corte costituzionale ha chiarito l'importante ruolo del Terzo Settore nel sistema economico e sociale italiano, sottolineando come le attività svolte da queste organizzazioni senza scopo di lucro contribuiscano indirettamente al finanziamento della spesa pubblica. In particolare, la Corte ha affermato che, anziché ricorrere al tradizionale modello di prelievo tributario, il Terzo Settore incanala risorse private verso attività di interesse generale. In questo modo, viene sostenuto il benessere collettivo senza gravare ulteriormente sul bilancio statale.

In un passaggio significativo, si sottolinea che gli Enti del Terzo Settore (ETS) che decidono di svolgere un'attività economica – accettando le relative restrizioni, tra cui la rinuncia alla massimizzazione del profitto – possono essere considerati attori di un “mercato qualificato”, quello della welfare society, distinto dal mercato orientato al lucro. La Corte chiarisce così che, nel caso degli ETS, non si pone una questione di equiparazione con gli operatori economici tradizionali, poiché essi si distinguono per natura, finalità, struttura e modalità operative, anche quando assumono una forma imprenditoriale, come nel caso delle imprese sociali, o svolgono attività economiche.

Questo approccio offre una duplice funzione: da un lato, risponde ai bisogni sociali grazie all'intervento diretto delle organizzazioni del Terzo Settore; dall'altro, riduce l'onere per lo Stato, che altrimenti dovrebbe raccogliere e redistribuire le stesse risorse tramite la tassazione, con il rischio di inefficienze maggiori. La Corte ha quindi riconosciuto la complementarità tra l'azione del Terzo Settore e quella dello Stato, evidenziando come questo modello favorisca una gestione più efficace e capillare dei servizi rivolti alla comunità.

A livello normativo, negli ultimi anni, alla legge delega 106/2016, approvata al fine di garantire la trasparenza da parte dei soggetti non for profit, che ancora non avevano ricevuto un riconoscimento giuridico se non indiretto attraverso la legge sulla disciplina fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) n. 460 del 1997, si sono affiancate le leggi sulla cooperazione sociale (L. 381/1991), sull'impresa sociale (L. 13/2005), sulle organizzazioni di volontariato (ODV) L. 266/1996 e sulle associazioni di promozione sociale (APS) L. 383/2000. Un quadro composito e dalla disciplina disforme per i diversi soggetti appartenenti a queste organizzazioni.

La legge delega 106/2016 ha segnato un passaggio cruciale per il riconoscimento del Terzo Settore come soggetto con rilevanza costituzionale in Italia, attribuendogli il valore di svolgere attività di interesse generale in modo autorganizzato. Ciò ha rappresentato un riconoscimento formale della sua funzione nella società, in linea con i principi costituzionali di sussidiarietà e solidarietà sociale.

Uno dei decreti più significativi emanati nell'ambito della legge delega è il Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 117/2017), che costituisce la base normativa per regolamentare le attività e il funzionamento dei cd. Enti del Terzo Settore (ETS). Il Codice ha delineato in modo chiaro quali sono le organizzazioni che possono essere considerate ETS, le regole per la loro costituzione, gestione e trasparenza, e il quadro delle agevolazioni fiscali loro riservate.

Il processo di attuazione del Codice è stato complesso e ha incontrato diverse difficoltà. L'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che è il principale strumento di controllo e regolamentazione degli enti del Terzo Settore, ha richiesto anni per essere pienamente operativo. Il lungo iter per la registrazione e la trasfuga di enti dal vecchio regime ha causato ritardi e incertezze normative per molte

organizzazioni e anche i profili fiscali non sono stati ancora completamente implementati. Tuttavia, una volta completato, il RUNTS ha dato vita a un sistema più trasparente e strutturato per il Terzo Settore, favorendo il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni e la loro integrazione nell'economia sociale del Paese

Il processo di migrazione dal vecchio registro al RUNTS, sebbene avesse come obiettivo quello di garantire un'organizzazione più chiara e una gestione più efficace degli enti del Terzo Settore, ha subito rallentamenti che hanno impedito un'integrazione rapida e fluida delle varie organizzazioni nel nuovo sistema.

In questo quadro si è ridefinito anche il ruolo dell'impresa sociale che rappresenta uno degli strumenti più innovativi e strategici all'interno del Terzo Settore, in quanto coniuga l'obiettivo di interesse generale con una gestione imprenditoriale sostenibile. La sua disciplina è stata ridefinita dal d.lgs. 112/2017, che ha dato nuovo impulso a questa realtà, valorizzandone il ruolo e ampliandone le possibilità operative. In particolare, l'articolo 2 di questo decreto stabilisce che l'impresa sociale può essere costituita da qualsiasi ente privato, a eccezione delle società semplici, purché persegua finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Questo significa che le imprese sociali non operano con lo scopo primario di generare profitto per i soci, ma piuttosto di rispondere a bisogni collettivi attraverso attività economiche sostenibili. L'impresa sociale, dunque, si configura come uno strumento fondamentale per favorire lo sviluppo di modelli economici sostenibili e inclusivi, capaci di rispondere in modo innovativo alle sfide sociali del nostro tempo. Grazie agli incentivi e alle agevolazioni previste, rappresenta un'opportunità concreta per le organizzazioni del Terzo Settore che vogliono rafforzare la loro capacità di intervento e di generare impatto sociale duraturo.

Il quadro normativo oggi lascia ancora in ombra gli aspetti di valorizzazione del Terzo settore. A questo si aggiunge l'incertezza della pubblica amministrazione, in tutte le sue articolazioni, nell'applicare la nuova normativa. Riconoscere, supportare, promuovere, rispondere ai bisogni dei cittadini attraverso l'attuazione di una sussidiarietà orizzontale, con il coinvolgimento del Terzo settore nelle sue plurime forme organizzative, sono i principi a cui si ispira la presente proposta di legge regionale.

La proposta si orienta su questi obiettivi principali: la valorizzazione, la promozione e il sostegno del Terzo Settore, il riconoscimento della rappresentanza del Terzo Settore, la valorizzazione dei soggetti del sistema, il riordino e la semplificazione in alcune materie di pertinenza regionale, la legittimazione dei processi di amministrazione condivisa e il sostegno alle pratiche di innovazione sociale.

La funzione di consultazione verrà valorizzata attraverso l'istituzione della Consulta Regionale del Terzo Settore composta dai rappresentanti di quei soggetti che si fanno portatori di tutte le finalità di interesse generale indicate all'articolo 5 del Codice di Terzo Settore. La Consulta sarà affiancata dall'Osservatorio Regionale del Terzo Settore, attraverso il quale la Regione condurrà analisi e approfondimenti sulla consistenza e sulla qualità dei soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e rileverà i processi di amministrazione condivisa attivati sui territori. A compimento del raccordo tra Regione e Terzo settore, si prevede la pubblicazione di una relazione annuale, accompagnata dall'audizione del Presidente della Consulta Regionale del Terzo Settore presso il Consiglio Regionale fine di condividere e discutere dati, buone prassi ed esperienze.

Inoltre, poiché le attività degli Enti del Terzo Settore (ETS) si praticano a livello territoriale, è previsto il sostegno ai soggetti unitari maggiormente rappresentativi su

base provinciale. Al contempo si propone di favorire le pratiche di amministrazione condivisa che è necessario valorizzare attraverso la capacità di fare “rete”, che si alimenta nello scambio, nel confronto e nell’amalgama tra le varie realtà del Terzo Settore diverse tra loro, con l’obiettivo di facilitare la partecipazione agli strumenti di programmazione, anche territoriale, nelle materie di cui all’articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

Nel riconoscere il valore di trasparenza e affidabilità degli ETS iscritti al RUNTS, la proposta di legge regionale ribadisce che per le amministrazioni pubbliche intenzionate a intrattenere rapporti amministrativi con gli ETS non sia necessario richiedere la documentazione già presentata da questi per il RUNTS.

La proposta di legge regionale si pone anche come strumento di armonizzazione normativa in materia di urbanistica, edilizia, di concessione in comodato o canone agevolato di beni mobili e immobili pubblici per gli ETS di natura associativa, nonché di facilitazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee per gli stessi soggetti.

Tra le maggiori novità introdotte dal d.lgs. 117/2017, al Titolo VII (“Dei rapporti con gli enti pubblici”), rientrano le norme che si possono riassumere con il titolo di amministrazione condivisa. Agli articoli 55, 56 e 57 viene infatti indicato come, a integrazione del Codice dei contratti pubblici, l’ente pubblico possa intrattenere con gli ETS rapporti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento. Si tratta a tutti gli effetti della messa in pratica del principio di sussidiarietà enunciato nel IV comma dell’articolo 118 della Costituzione, dove si invitano gli enti territoriali a favorire l’autorganizzazione dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento delle attività di interesse generale, le stesse elencate anche nel Codice del Terzo Settore.

Il D.M. n. 72 del 21 marzo 2021 ha rappresentato un passo significativo nella definizione delle linee guida ministeriali sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo Settore. Per la prima volta, questo decreto ha offerto un quadro condiviso per l’analisi e l’applicazione degli istituti previsti dal Codice del Terzo Settore, come la co-programmazione, la co-progettazione e le convenzioni. Questi strumenti hanno ricevuto una legittimità formale, ponendo le basi per un’interazione più strutturata tra gli enti pubblici e il Terzo Settore.

Alla luce di tali principi, le Regioni sono chiamate a declinare queste linee guida in chiave territoriale e di prossimità, facilitando l’incontro tra gli enti pubblici e il Terzo Settore sul territorio. Ciò implica un impegno a livello locale per promuovere la collaborazione e l’integrazione delle risorse e delle competenze disponibili, creando un ambiente favorevole per lo sviluppo di progetti che rispondano ai bisogni delle comunità.

Questa iniziativa si colloca all’interno di un contesto più ampio di riforma del Terzo Settore, che punta a valorizzare la partecipazione attiva e a garantire che le politiche pubbliche siano realmente rispondenti alle necessità dei cittadini. Le Regioni, pertanto, giocheranno un ruolo cruciale nel tradurre questi principi in azioni concrete e nella promozione di una cultura di collaborazione tra il settore pubblico e quello non for profit. Poiché si tratta di una materia inedita e innovativa rispetto alle modalità con cui la pubblica amministrazione si relaziona abitualmente con i soggetti privati, la legge regionale, promuove strumenti di formazione congiunta tra ETS e pubblica amministrazione per favorire la definizione di procedure condivise, costruire un “linguaggio comune” e una pratica uniforme. È in questa chiave che si pone anche come strumento attuativo dell’articolo 69 del d.lgs. n. 117 del 2017 “Accesso al fondo sociale europeo”, istituendo un fondo dedicato per le pratiche di innovazione sociale con

l'obiettivo di favorire la collaborazione tra enti locali, singoli e associati, enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati.

§§§

Il progetto di legge si compone di ventinove (29) articoli.

L'articolo 1 indica i principi della presente Legge, richiamando gli articoli 2, 3, 5 e 8 dello Statuto della Regione Lombardia riconoscendo il ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS) quale elemento caratterizzante della società regionale per lo sviluppo delle comunità locali e la risposta ai bisogni dei cittadini.

La Regione inoltre riconosce l'autonomia e l'autogoverno degli ETS e il loro ruolo positivo nella co-costruzione dell'amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione.

La Regione riconosce anche il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati, pur se non facenti parte degli ETS.

L'articolo 2 indica le finalità della Legge Regionale, ovvero promuovere e sostenere il ruolo degli ETS e le forme di cittadinanza attiva in considerazione del loro ruolo nella società regionale e la loro pluralità di forme e attività. Oltre a valorizzare e disciplinare il sistema della rappresentanza e advocacy degli Enti del Terzo settore, si vuole promuovere e diffondere la cultura del volontariato e implementare forme di fundraising e peopleraising.

L'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse è fondamentale per promuovere l'innovazione aperta e per qualificare la spesa pubblica. Questo approccio si basa sul principio di sussidiarietà orizzontale, che incoraggia legami autentici di fiducia e solidarietà all'interno delle comunità, e mira alla creazione di forme di economia a impatto sociale. Tali iniziative non solo rafforzano il tessuto sociale, ma contribuiscono anche a costruire ecosistemi stabili, dove le diverse parti interessate collaborano per il bene comune. Si richiama la Convenzione di Faro e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 per sottolineare l'importanza di un approccio integrato che tenga conto delle dimensioni culturali, sociali ed economiche dello sviluppo. Questi documenti pongono l'accento sull'importanza di valorizzare il patrimonio culturale e promuovere pratiche sostenibili. Centrale in questo contesto è la promozione di una cultura della trasparenza, della rendicontazione e della valutazione degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi tra le amministrazioni pubbliche e gli Enti del Terzo Settore. Questi aspetti sono considerati elementi distintivi dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, favorendo un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica e nei processi decisionali.

Questi principi sono stati evidenziati in vari documenti e discussioni, tra cui i rapporti sullo stato del Terzo Settore e le linee guida ministeriali, che mettono in evidenza l'importanza di un approccio collaborativo e partecipativo nella governance locale.

L'articolo 3 esplicita l'oggetto della Legge Regionale, ovvero la disciplina delle modalità di rappresentanza degli ETS e le sedi di confronto con la Regione; estende l'interlocuzione della Regione con gli ETS per tutte le finalità di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017; individua buone pratiche per i rapporti collaborativi tra amministrazioni pubbliche ed enti non commerciali non riconducibili agli ETS.

L'articolo 4 indica l'ambito di applicazione: gli ETS con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Lombardia.

L'articolo 5 stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione e dei suoi enti, compresi quelli del servizio sanitario regionale. In particolare, il testo sottolinea che le amministrazioni locali, sia singole che associate, devono operare nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare.

Uno degli aspetti chiave di questo articolo è l'impegno della Regione a definire linee guida specifiche per l'affidamento dei servizi di interesse generale agli Enti del Terzo Settore (ETS). Queste linee guida devono seguire i principi di trasparenza, pubblicità e ragionevolezza, assicurando che il processo di affidamento sia chiaro e accessibile a tutti gli attori coinvolti. L'obiettivo è garantire che gli ETS possano partecipare attivamente nella fornitura di servizi essenziali, contribuendo così al benessere della comunità.

Questa impostazione mira a promuovere una collaborazione efficace tra il settore pubblico e il Terzo Settore, creando un quadro normativo che favorisca l'efficienza e la responsabilità nella gestione dei servizi. La trasparenza e la ragionevolezza nel processo di affidamento sono fondamentali per rafforzare la fiducia tra le amministrazioni e i cittadini, garantendo che le scelte fatte siano giustificate e comprensibili.

L'articolo 6 stabilisce principi fondamentali per l'esercizio delle funzioni amministrative rivolte ai cittadini e agli enti associativi non appartenenti al Terzo Settore. Questo articolo si propone di adottare buone pratiche che si basano su una chiara ricognizione delle norme applicabili, con l'obiettivo di promuovere e sostenere diversi aspetti chiave:

- a) partecipazione civica: incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività delle amministrazioni pubbliche attraverso modalità operative condivise. Questo significa creare spazi di dialogo e collaborazione tra cittadini e enti pubblici, affinché la voce della comunità possa essere ascoltata e considerata nei processi decisionali.
- b) Innovazione sociale e istituzionale: sostenere iniziative che promuovano nuovi approcci e pratiche per risolvere i problemi sociali e migliorare l'efficienza delle istituzioni. Ciò può includere l'adozione di tecnologie innovative e l'implementazione di strategie che rispondano ai cambiamenti delle esigenze sociali.
- c) Impegno e auto-organizzazione: favorire l'auto-organizzazione dei cittadini nella cura dei beni comuni, incoraggiando la responsabilità collettiva nella gestione e nella manutenzione delle risorse condivise. Questo principio riconosce il valore dell'impegno civico nella costruzione di comunità più coese e resilienti.
- d) Affermazione della cittadinanza attiva: supportare percorsi che portino le forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso l'istituzionalizzazione e la riconoscibilità come enti di Terzo Settore. Questo implica un accompagnamento e una formazione per facilitare la transizione verso modelli organizzativi più strutturati e formalizzati.

Questi principi mirano a creare un ambiente favorevole alla cooperazione tra cittadini, amministrazioni pubbliche e enti associativi, promuovendo una cultura di partecipazione attiva e responsabilità condivisa nella gestione delle questioni locali e nella cura dei beni comuni.

L'articolo 7 prevede il riconoscimento delle associazioni degli Enti del Terzo Settore (ETS) maggiormente rappresentative e istituisce la Consulta Regionale del Terzo Settore affinché le rappresentanze degli Enti del Terzo Settore (ETS) possano instaurare un costante confronto e concertazione con il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale circa le materie riguardanti gli ETS stessi.

La Consulta viene costituita entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale e ha una durata pari alla decadenza dello stesso.

L'articolo 8 indica i compiti della Consulta Regionale del Terzo Settore, ovvero esprimere pareri sulle proposte di atti normativi riguardanti il Terzo Settore, formulare proposte al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale riguardanti il Terzo settore. La Consulta collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il Terzo Settore e le pubbliche amministrazioni e concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli Enti del Terzo Settore.

La costruzione di strategie condivise non è solo un esercizio di programmazione, ma rappresenta un modello di governance partecipata, in cui il Terzo Settore si fa promotore di un cambiamento concreto e sostenibile. Grazie a questa collaborazione, si rafforza il senso di appartenenza a una rete più ampia, capace di incidere in modo significativo sul benessere delle comunità e di promuovere una cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Infine, adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo Settore.

L'articolo 9 assegna alla Regione la funzione di Osservatorio Regionale del Terzo Settore e dell'Amministrazione condivisa per condurre analisi e approfondimenti sui contenuti del RUNTS e le pratiche di amministrazione condivisa, avvalendosi anche di esperti di Terzo Settore individuati dalle Università regionali. Stabilisce le funzioni dell'Osservatorio che deve raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo Settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Può inoltre proporre alla Consulta iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo Settore, anche in collaborazione con gli enti locali e raccogliere gli interventi attuati per realizzare l'amministrazione condivisa.

L'Osservatorio, per svolgere le proprie funzioni, può proporre alla Consulta Regionale del Terzo Settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine bancaria e ordini professionali.

L'articolo 10 fa riferimento ai principi di amministrazione condivisa tra enti pubblici ed Enti del Terzo Settore (ETS). Questo concetto si basa sulla collaborazione tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni sociali al fine di promuovere il benessere delle comunità locali. I rapporti di collaborazione devono riconoscere l'importanza delle comunità locali, intese come un sistema di relazioni che coinvolge vari attori: persone, istituzioni, famiglie e organizzazioni. Ciascuno di questi attori contribuisce, secondo le proprie competenze e responsabilità, a migliorare la qualità della vita e le relazioni tra le persone.

Questi principi rispecchiano un approccio inclusivo e partecipativo alla gestione pubblica, dove la sinergia tra pubblico e privato sociale è cruciale per rispondere alle

esigenze del territorio e delle persone che vi abitano.

Secondo l'articolo i procedimenti amministrativi si debbono svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Terzo Settore, dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'articolo evidenzia l'importanza di garantire accessibilità, equità e qualità nei servizi erogati dagli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso una collaborazione strutturata con le amministrazioni pubbliche. Questo approccio deve essere integrato nelle attività di programmazione e pianificazione, sia a livello generale che settoriale.

Uno degli aspetti chiave è che tali collaborazioni devono avvenire nel rispetto dei diritti dei lavoratori, inclusi i soci lavoratori e i volontari, seguendo la normativa vigente e garantendo l'applicazione della contrattazione collettiva firmata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Questo garantisce che i lavoratori coinvolti nelle attività degli ETS siano tutelati non solo in termini di retribuzione, ma anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro e i diritti sindacali.

Un altro punto centrale è il ruolo della Regione nel supportare gli enti locali, sia singoli che associati. Questo supporto avviene attraverso l'emanazione di linee guida, che facilitano la corretta attuazione dei procedimenti di collaborazione. Inoltre, la Regione promuove percorsi di formazione e partecipazione, che devono essere svolti in modo congiunto tra le amministrazioni pubbliche e gli ETS, favorendo così una gestione condivisa e partecipativa delle politiche sociali e dei servizi alla comunità.

In sintesi, questo articolo delinea una visione in cui la collaborazione tra pubblico e Terzo Settore non si limita alla fornitura di servizi, ma punta a una gestione integrata e strutturata, attenta ai diritti dei lavoratori e ai bisogni delle comunità locali, con il supporto attivo della Regione.

L'articolo 11 qualifica la co-programmazione, ai sensi degli articoli 56 e 57 del d.lgs. 117/2017, quale forma di istruttoria condivisa tra ETS e amministrazione pubblica, ovvero un procedimento attivato da quest'ultima, anche su richiesta del Terzo Settore. La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti e può svolgersi anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

L'articolo 12 indica i principi generali in merito al procedimento amministrativo per la co-programmazione che deve rispettare l'autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente, il coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, la rendicontazione pubblica degli esiti dell'attività di co-programmazione ed infine la considerazione della valutazione di impatto.

L'articolo 13, che tratta della co-progettazione tra enti pubblici e Enti del Terzo Settore (ETS), sottolinea come questa collaborazione non debba essere intesa come un rapporto sinallagmatico. Un rapporto sinallagmatico implica uno scambio di prestazioni fra due parti, orientato esclusivamente all'interesse delle amministrazioni pubbliche. Al contrario, la co-progettazione descritta nell'articolo si basa sulla condivisione di risorse (materiali, umane, intellettuali) e su scopi condivisi tra le parti coinvolte.

Il rapporto che si instaura non è di mero scambio, ma di vera e propria collaborazione e co-creazione. Ciò implica un'azione comune e coordinata per perseguire obiettivi di

inclusione e solidarietà, che si allineano con l'interesse generale e promuovono modelli di sviluppo sostenibili, equilibrati e inclusivi. La co-progettazione si pone come strumento per realizzare un impatto sociale positivo e duraturo, superando logiche di mera erogazione di servizi.

In coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, la co-progettazione crea una vera e propria cooperazione tra enti pubblici e ETS, e si sviluppa nel tempo, durando per l'intero arco del rapporto. Questo garantisce che l'azione collaborativa non sia episodica, ma si evolva nel tempo per rispondere alle mutevoli esigenze sociali. In pratica, la sussidiarietà orizzontale implica che le istituzioni pubbliche riconoscono l'autonoma capacità di iniziativa dei soggetti privati, in questo caso gli ETS, per soddisfare i bisogni della collettività, favorendo una gestione condivisa e partecipata delle politiche sociali.

In definitiva, la co-progettazione rappresenta uno strumento essenziale per un approccio partecipativo e inclusivo che mette al centro la comunanza di obiettivi e il bene comune.

L'articolo 14 indica i principi in tema di procedimento amministrativo di co-progettazione che devono rispettare l'autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente, il coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale inerente alle attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione e la rendicontazione degli interventi e delle attività svolte.

L'articolo 15 delinea in modo più specifico le procedure per l'attivazione dei procedimenti di co-progettazione attraverso l'accreditamento, garantendo il rispetto di una serie di principi fondamentali. Vediamo questi punti chiave:

- a) **pubblicità:** ogni procedura di co-progettazione deve essere resa pubblica, per assicurare che tutti gli enti del Terzo Settore (ETS) potenzialmente interessati possano essere a conoscenza dell'opportunità e quindi parteciparvi. La trasparenza delle informazioni è essenziale per garantire l'inclusione e l'accessibilità a tutte le organizzazioni idonee.
- b) **Trasparenza:** le decisioni relative all'accreditamento devono essere prese in maniera aperta e chiara, così che sia evidente come vengono selezionati gli enti partecipanti e in che modo si sviluppa il processo di collaborazione. Questo principio si lega strettamente all'obbligo di rendere conto delle modalità di scelta degli ETS e degli interventi realizzati.
- c) **Parità di trattamento:** tutti gli enti che partecipano al processo devono essere trattati in maniera equa, senza favoritismi. La selezione deve basarsi su criteri oggettivi e garantire che ogni ETS abbia le stesse opportunità di essere coinvolto nel processo di co-progettazione.
- d) **Coordinamento con gli strumenti di programmazione e pianificazione generale:** le attività di co-progettazione devono essere allineate con i piani e i programmi generali delle amministrazioni pubbliche. Ciò assicura che le iniziative siano coerenti con le politiche di sviluppo e di intervento sociale, evitando duplicazioni o contraddizioni con altri interventi in corso.
- e) **Rendicontazione degli interventi e delle attività svolte:** è previsto un obbligo di rendicontazione, che implica che gli ETS coinvolti e le amministrazioni pubbliche devono documentare in modo chiaro e completo le attività realizzate e i risultati ottenuti. Questo passaggio garantisce il controllo sull'efficacia degli interventi e la

trasparenza nell'uso delle risorse.

L'articolo 16 indica le modalità secondo le quali si possano, nei confronti delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV), attivare forme di convenzione ai sensi degli articoli 56 e 57 del d. lgs. 117/2017 considerando, non solo lo strumento convenzionale del “maggior favore rispetto al mercato”, ma anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo ex ante e valutabili in itinere ed ex post.

L'articolo 17 prevede un principio volto a stabilire forme di agevolazione degli ETS, e comunque dei soggetti aventi carattere non for profit, in occasione di affidamenti e forme di accreditamento e contrattualizzazione in materia sanitaria, sociosanitaria ed educativa. In questo campo vi è infatti un patrimonio culturale, di prassi, di esigenze specifiche che non è possibile, né proficuo, omologare e uniformare sotto regole unitarie, improntate ad una logica concorrenziale che è, spesso, incompatibile con le spinte solidaristiche e comunitariste che questi settori esprimono.

La proposta normativa promuove inoltre la stipula di convenzioni tra Regione, enti pubblici regionali e le cooperative sociali di tipo B per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche in deroga alle regole sugli appalti, purché nel rispetto di principi di trasparenza ed efficienza. Inoltre, incentiva l'inserimento di clausole sociali negli affidamenti pubblici per favorire l'occupazione di persone in condizioni di fragilità.

L'articolo 18 integra l'articolo 6 della Legge Regionale 2 dicembre 1994, n. 36 in tema di concessione di beni immobili regionali.

L'articolo 19 definisce con quali modalità la Regione e gli altri enti pubblici possano affidare in gestione e concedere in comodato beni immobili e mobili di loro proprietà in collaborazione con gli Enti di Terzo Settore.

L'articolo 20 definisce con quali modalità la Regione e gli altri enti pubblici possano concedere agli Enti di Terzo Settore, con pagamento di canone agevolato, beni immobili aventi valore culturale di loro proprietà. L'articolo in questione definisce con precisione gli elementi che devono essere presenti nei procedimenti per l'assegnazione di progetti e beni, particolarmente nel contesto della co-progettazione tra enti pubblici ed Enti del Terzo Settore (ETS). I seguenti elementi sono fondamentali per garantire una gestione trasparente e orientata ai risultati:

- a) descrizione della proposta progettuale: ogni proposta deve essere dettagliata, specificando le attività da svolgere, gli obiettivi che si intendono raggiungere e le modalità con cui si intende realizzarle. La chiarezza nella descrizione del progetto è essenziale per consentire una valutazione accurata da parte delle amministrazioni pubbliche.
- b) Interventi di manutenzione: devono essere indicati in modo preciso gli interventi necessari per la manutenzione del bene assegnato. Questo aspetto garantisce che il bene, durante il periodo di gestione da parte dell'ETS, venga mantenuto in buone condizioni, prevenendo il degrado e assicurandone la funzionalità.
- c) Quadro economico degli interventi: è obbligatorio presentare un quadro

economico dettagliato che includa i costi degli interventi di manutenzione e gestione, eventuali spese operative e qualunque altra voce di costo rilevante. Inoltre, se previsto, deve essere indicato l'eventuale canone di concessione che l'ETS dovrà pagare per l'uso del bene.

- d) Proposta di gestione del bene: la proposta deve includere un piano che assicuri la corretta conservazione del bene, la sua pubblica fruizione (ossia la possibilità per il pubblico di accedere e utilizzare il bene), e la sua valorizzazione. Quest'ultimo aspetto implica che l'ETS non solo gestisca il bene in modo efficiente, ma che ne massimizzi il potenziale, migliorandone l'uso e l'accessibilità per la comunità.
- e) Metodologia per la valutazione e misurazione dell'impatto sociale: un altro elemento chiave è la definizione di una metodologia chiara per valutare e misurare l'impatto sociale del progetto. Questo implica l'adozione di strumenti e criteri per verificare se le attività realizzate abbiano effettivamente migliorato le condizioni sociali, economiche e ambientali della comunità, garantendo che i benefici generali siano evidenti e quantificabili.

In sintesi, questi procedimenti mirano a garantire che ogni progetto o bene assegnato sia gestito con responsabilità, trasparenza e con una visione di lungo termine, assicurando non solo la conservazione del bene, ma anche il suo utilizzo a beneficio della comunità e il miglioramento del suo impatto sociale.

L'articolo 21 indica i destinatari dei contributi regionali della presente legge. Stabilisce inoltre che la Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli ETS, anche privi di personalità giuridica.

L'articolo 22 in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017, prevede che la Regione favorisca e promuova l'accesso per gli ETS al Fondo Sociale Europeo da utilizzarsi anche per la valorizzazione di beni pubblici mediante "Art-bonus" e "Social-bonus". L'articolo esplicita come dette risorse possano essere impiegate per un'attivazione sperimentale degli strumenti di finanza di impatto.

L'articolo 23 istituisce un apposito e distinto fondo per l'innovazione sociale da impiegarsi a favore della collaborazione tra enti pubblici ed Enti del Terzo Settore.

L'articolo 24, volto a semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni temporanee, richiede agli enti pubblici di rendere noti i beni immobili o mobili disponibili e predisposti per ospitare suddette manifestazioni, purché promosse da ETS che ne documentino la connessione con l'attività di interesse generale svolta.

L'articolo 25 dispone le modalità di agevolazione per gli ETS di natura associativa in materia urbanistica e edilizia.

L'articolo 26 dispone forme di premialità e stabilizza benefici di natura fiscale.

L'articolo 27 inserisce la clausola valutativa in base alla quale il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati ottenuti. In particolare, è stabilito che, con cadenza biennale, la Giunta Regionale presenti alla competente commissione consiliare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

evoluzione, diffusione e caratteristiche del Terzo Settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale; interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo Settore (ETS); interventi attuati per realizzare un'amministrazione condivisa, nonché i percorsi di formazione e partecipativi realizzati; tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l'innovazione sociale; eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

L'articolo 28 è la norma relativa all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 29 disciplina le disposizioni transitorie.

L'articolo 30 è la norma finanziaria.

ARTICOLATO

TITOLO I

Finalità e principi

Art. 1

Principi

1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 2, 3, 5 e 8 del proprio Statuto, favorisce le forme di democrazia partecipata alle scelte delle istituzioni regionali, riconosce e valorizza l'autonoma iniziativa, in forma singola o associata, delle persone per lo svolgimento di attività di interesse generale e di rilevanza sociale nel quadro dello sviluppo civile e socio-economico, con la finalità di assicurare il libero sviluppo della persona entro il sistema universalistico di garanzie sociali. Riconosce e valorizza la funzione delle formazioni sociali attraverso la quale si esprime e si sviluppa la dignità della persona nonché la coscienza democratica, civile e sociale dei cittadini che concorrono al perseguimento del bene comune e al raggiungimento di obiettivi prioritari come la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.

2. La Regione riconosce il ruolo degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) quale elemento caratterizzante la comunità regionale, fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più vulnerabili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali marginali.

3. La Regione riconosce l'autonomia e la funzione di rilevanza sociale degli Enti del Terzo Settore (ETS), che operano e svolgono la loro attività nell'ambito regionale, nelle forme indicate ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017 e ne valorizza le peculiarità organizzative, le forme di rappresentanza e coordinamento regionale e territoriale. Si riconosce altresì la funzione svolta da tali Enti nel contesto europeo in conformità con il Piano d'azione per il Pilastro europeo dei diritti sociali (Comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021, COM(2021) 102 final), il Piano d'azione per l'economia sociale (Comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021, Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale COM(2021) 778 final) e la Raccomandazione del Consiglio UE 27/11/2023 n. 1344 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale ai fini della creazione di un'economia sociale costituita da un insieme di soggetti di diritto privato che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, tra cui rientrano forme organizzative quali cooperative, società mutualistiche, associazioni (anche di beneficenza), fondazioni o imprese sociali e altre forme giuridiche, che operano in virtù dei seguenti principi e caratteristiche: i) il primato delle persone, nonché del fine sociale e/o ambientale, rispetto al profitto; ii) il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per

perseguire le proprie finalità sociali e/o ambientali e svolgere attività nell'interesse dei loro membri/utenti ("interesse collettivo") o della società in generale ("interesse generale"); e iii) la governance democratica o partecipativa.

4. La Regione riconosce il valore fondamentale della cooperazione sociale, dell'impresa sociale, del volontariato, della promozione sociale, nonché della mutualità, quale prerogativa degli Enti del Terzo Settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà all'interno della comunità sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale.

5. La Regione riconosce il valore degli Enti del Terzo Settore (ETS) nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, dell'amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale.

6. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del Terzo Settore.

7. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini che risponda a un interesse generale, fra quelli indicati dall'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017, che concorre alla creazione delle condizioni ideali al pieno sviluppo della persona umana, quale scopo concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione.

8. La Regione riconosce e promuove il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 4 d.lgs. n. 117 del 2017, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate. Ne valorizza la partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche e ne promuove il contributo diffuso, in quanto espressioni di cittadinanza attiva e responsabilità comunitaria, anche finalizzato alla cura dei beni comuni e, in generale, al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU, nelle forme consentite dalla vigente normativa.

9. La Regione agisce affinché le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo Settore in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche si svolgano nel rispetto dei livelli di tutela previsti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed alla normativa in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, salvaguardia del diritto ad un lavoro dignitoso, qualità e inclusione sociale.

10. La presente legge costituisce, ai sensi della vigente disciplina europea e statale, la base giuridica per il trattamento dei dati relativi alle attività attuate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 e al Titolo II, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente

legge. Le modalità di trattamento dei dati sono disciplinate con successivo atto della Giunta Regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Finalità

1. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo Settore (ETS), nonché dei soggetti di cui all'articolo 6, operanti nel territorio della Regione Lombardia, anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzare e disciplinare, nell'ambito delle proprie competenze, il sistema della rappresentanza degli Enti del Terzo Settore (ETS), secondo quanto previsto dal Titolo II;
- b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline vigenti di settore, la cultura del volontariato, del mutualismo e quella del dono, secondo quanto previsto dal Titolo III;
- c) promuovere e valorizzare le imprese sociali coerentemente con il d.lgs. n. 112/2017;
- d) promuovere, valorizzare e sostenere il protagonismo di tutti i soggetti di tutte le età, singoli o associati in formazioni sociali che si attivano per la partecipazione alla vita di comunità, inclusiva e aperta;
- e) sostenere i percorsi di trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, nelle forme di Enti del Terzo Settore, previste dall'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017;
- f) favorire l'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia sociale e welfare circolare ad impatto sociale;
- g) favorire l'approccio alla cultura secondo i principi espressi dalla Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, ratificata dalla Repubblica Italiana con la legge del 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società; fatta a Faro il 27 ottobre 2005);
- h) contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto nel Titolo III;
- i) favorire e incentivare l'impiego delle nuove tecnologie anche ai fini del

superamento del digital divide, infrastrutturale e di competenze, nonché del rafforzamento della coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne o rurali e alla creazione di governance democratiche e comunitarie legate alla valorizzazione dei dati come beni comuni;

j) favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;

k) promuovere il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell'attività dei centri antiviolenza istituiti come Enti del Terzo Settore (ETS), un fattore centrale per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza;

l) promuovere la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;

m) promuovere in applicazione della legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo) le attività di cooperazione internazionale;

n) promuovere la cultura della trasparenza, e della rendicontazione e della valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva, secondo quanto previsto dal Titolo III;

o) promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l'utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l'attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa, previste dal Titolo III;

p) promuovere il riconoscimento del lavoro sociale nell'ambito delle attività del Terzo Settore;

q) promuovere l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità, favorendo le pari opportunità e favorendo il contrasto ad ogni forma di discriminazione basata sulla condizione di disabilità, avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita.

r) promuovere il servizio civile universale che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale, valorizzando processi e dinamiche di integrazione, inclusione e coesione sociale nonché di diffusione di una cultura di attiva partecipazione alla vita della comunità.

Art. 3

Oggetto

1. La presente legge in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e con riferimento alle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, detta disposizioni in materia di Terzo Settore e di cittadinanza attiva, in particolare:

a. disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli Enti del Terzo Settore (ETS), nonché le sedi di confronto con la Regione e le altre autonomie locali;

b. disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS) nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017, nonché disciplina le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità;

c. favorisce lo sviluppo delle varie esperienze dell'economia sociale che contribuiscono al mercato del lavoro e all'inclusione sociale, promuovono lo sviluppo delle competenze e stimolano inoltre uno sviluppo industriale e socioeconomico equo e sostenibile, migliorando la coesione sociale e territoriale;

d. sul territorio regionale al fine dell'attivazione delle forme e dei rapporti di collaborazione fra le amministrazioni pubbliche ed i cittadini, singoli e associati, quale espressione di cittadinanza attiva, non riconducibile agli Enti del Terzo Settore, di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica agli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 117 del 2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Lombardia, e rispettive associazioni di rappresentanza o che svolgano attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuoverne e rafforzarne la presenza.

2. Le attività di interesse generale individuate all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017 sono svolte in conformità alle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono fatte salve le discipline normative speciali regionali delle singole attività di interesse generale.

Art. 5

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione Lombardia e i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di

competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo, la funzione sociale e la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017.

2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi inerenti alle attività di interesse generale, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS), anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento, secondo quanto previsto dal Titolo III.

3. Il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore (ETS) avviene, in ogni caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento nonché applicando il principio di economicità di cui all'articolo 81 della Costituzione.

4. La Regione promuove, sia nei rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) che nella relazione con gli enti dipendenti di cui al comma 1 e con gli Enti Locali, ferma restando la loro autonomia, l'adozione di linee guida inerenti le modalità per l'affidamento agli Enti del Terzo Settore (ETS) dei servizi di interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, nonché l'individuazione di criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia della prestazione e degli impatti prodotti nei diversi ambiti.

5. La Regione promuove l'effettività dei principi enunciati dalla "Carta della cittadinanza digitale", ai sensi di quanto previsto nel capo I, sezione II del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).

6. La Regione promuove il ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS) nel favorire l'associazionismo tra i cittadini, quale espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità.

Art. 6

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative per cittadini ed enti associativi non di Terzo settore

1. I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, regolano i rapporti con cittadini, singoli e associati, anche in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali e filantropici e organizzazioni di volontariato, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come Enti del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 117 del 2017, nonché con tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, nel rispetto della vigente disciplina di diritto civile. In particolare, adottano i provvedimenti attributivi di vantaggi economici in conformità dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e agiscono nel rispetto del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

2. I Comuni, nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1, perseguono le seguenti finalità:

- a. promuovere l'effettività della partecipazione civica alle attività delle amministrazioni pubbliche promuovendo modalità operative condivise;
- b. incrementare la qualità democratica della fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
- c. promuovere l'innovazione sociale e istituzionale;
- d. sostenere l'impegno e l'auto-organizzazione delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici, e le infrastrutture sociali, la gestione dei dati e la conoscenza;
- e. promuovere percorsi di evoluzione della cittadinanza attiva e delle forme non strutturate di volontariato e di associazionismo verso figure di Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 117 del 2017.

3. La Giunta regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di buone pratiche sul territorio regionale basate sulla ricognizione delle singole norme applicabili ai rapporti di cui al comma 1, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), sentita la Consulta Regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 7 della presente legge.

TITOLO II

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 7

Riconoscimento delle Associazioni degli Enti del Terzo Settore e istituzione della Consulta Regionale del Terzo settore

1. La Regione riconosce, con proprio atto, le associazioni degli Enti del Terzo Settore più rappresentative in Lombardia, individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 117 del 2017, quali soggetti di rappresentanza unitaria, considerando sia le adesioni dirette che indirette.

2. La Regione, sentita la Consulta Regionale del Terzo Settore di cui ai commi successivi del presente articolo, promuove gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nelle rispettive sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. Si considerano organismi unitari maggiormente rappresentativi gli enti del Terzo Settore (ETS) costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, a cui aderiscano in modo diretto o indiretto il maggior numero di soggetti del Terzo Settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.

4. Gli Enti del Terzo Settore partecipano al confronto e alla concertazione con il Consiglio

Regionale e la Giunta Regionale tramite la Consulta Regionale del Terzo Settore, di seguito denominata "Consulta".

5. La composizione e il funzionamento della Consulta sono stabiliti dalla Giunta Regionale con apposito atto, previa definizione dei relativi criteri di rappresentatività, pluralismo e democraticità che devono comunque valorizzare il ruolo delle associazioni degli Enti del Terzo Settore (ETS) più rappresentative, sentita la Commissione consiliare competente. Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato ne è membro di diritto. L'atto che definisce i criteri e le modalità di composizione ed il funzionamento della Consulta deve essere adottato, in prima applicazione, entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. La Consulta è costituita entro novanta (90) giorni dall'insediamento del Consiglio Regionale e dura in carica per l'intera legislatura regionale e comunque sino all'insediamento della nuova Consulta.

7. Il Presidente della Consulta, almeno una volta all'anno, riferisce in una seduta del Consiglio Regionale in merito alle condizioni generali del Terzo Settore sul territorio, alle attività svolte dalla Consulta, nonché ai principali bisogni, alle esigenze emergenti e alle criticità rilevate. La relazione ha lo scopo di fornire al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale elementi conoscitivi utili alla programmazione e alla definizione delle politiche regionali in materia di Terzo Settore.

8. Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte dai funzionari della Direzione Generale competente per materia. I funzionari della segreteria partecipano alle sedute della Consulta, curano l'istruttoria e la conclusione del procedimento, redigono i verbali, prestano assistenza ai lavori e conservano l'archivio della Consulta. La competente struttura della Regione provvede altresì direttamente alle spese per l'organizzazione delle riunioni della Consulta e di eventuali altri incontri, convegni, seminari, riunioni e conferenze attinenti ai compiti della Consulta.

15. La partecipazione alla Consulta è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 8

Compiti della Consulta Regionale del Terzo Settore

1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a. esprime pareri facoltativi sulle proposte di atti normativi riguardanti il Terzo Settore per le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017;
- b. formula proposte al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale riguardanti il Terzo Settore;
- c. collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti

tra il Terzo Settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;

d. concorre alla definizione delle strategie condivise con gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le loro rappresentanze;

e. propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;

f. promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS);

g. adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo Settore.

Art. 9

Osservatorio Regionale del Terzo Settore e sull'Amministrazione condivisa

1. La Regione istituisce presso la Direzione Regionale competente un Osservatorio Regionale del Terzo Settore e sull'Amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori della Consulta Regionale del Terzo Settore anche avvalendosi del supporto di esperti in materia individuati dalle Università che hanno sede nel territorio regionale.

2. L'Osservatorio assolve le seguenti funzioni:

a. raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo Settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

b. analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;

c. favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo Settore;

d. proporre al Consiglio Regionale iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo Settore, anche in collaborazione con gli enti locali;

e. monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al Titolo III;

f. monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.

2. Per un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può anche proporre alla Consulta Regionale del Terzo Settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni di origine

bancaria e con gli ordini professionali direttamente coinvolti nell'applicazione del Codice del Terzo Settore.

TITOLO III
RAPPORTI DEGLI ENTI PUBBLICI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 10
Principi comuni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5, comma 1, promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo Settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore (ETS) e, oltre a quanto previsto dai successivi articoli, nel rispetto dei seguenti principi comuni:

a. i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita;

b. i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 117 del 2017, dai relativi provvedimenti ed atti attuativi, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché della disciplina, statale e regionale, di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo Settore (ETS), partecipanti ai procedimenti, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

c. le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo Settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche in ogni caso garantiscono condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli Enti del Terzo Settore;

d. di norma, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell'impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e dai relativi atti e provvedimenti attuativi;

e. le attività di interesse generale, svolte ai sensi del presente Titolo, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l'approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla vigente disciplina di settore;

f. le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore (ETS) si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.

2. Le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017 possono essere svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS) nell'ambito dell'amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l'Autorità locale emani il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché valuti in concreto la natura economica o meno dei servizi accertando che l'attività sia svolta senza scopo di lucro.

3. Al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo Settore (ETS), le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina vigente in materia di trasparenza amministrativa, possono prevedere all'interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di evidenziazione con la denominazione "Amministrazione condivisa".

4. In coerenza con gli elementi costitutivi dell'amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono istituire "Punti di contatto per l'Amministrazione condivisa" all'interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del presente Titolo.

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:

a. supporta gli enti locali, singoli e associati, anche mediante l'emanazione di linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta Regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b. promuove percorsi di formazione e partecipativi, per permettere ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l'analisi dei risultati, da condividere successivamente nell'ambito delle sedi di rappresentanza del Terzo Settore e di confronto di cui al Titolo II.

6. La Regione promuove altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli Enti del Terzo Settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. n. 117 del 2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

Art. 11

Co-programmazione

1. La co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, è l'istruttoria condivisa fra Enti del Terzo Settore e l'amministrazione pubblica procedente, titolare dell'attivazione, finalizzata alla definizione di obiettivi comuni e all'individuazione dei bisogni, delle problematiche, delle opportunità e delle risorse, a vario tipo attivabili, della comunità locale considerata, per individuare e condividere gli obiettivi dei programmi nei diversi ambiti e settori di intervento delle amministrazioni nei rapporti con il Terzo Settore. Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'Amministrazione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 5, comma 1, fermi restando il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e quanto previsto dalla disciplina vigente di settore, devono tener conto dell'attività di co-programmazione svolta ai fini dell'elaborazione o dell'aggiornamento, nonché dell'integrazione dei piani e degli altri strumenti di programmazione e a contenuto generale, variamente denominati, di propria competenza.

3. La co-programmazione può consistere in distinti procedimenti, attivati dalle amministrazioni procedenti, anche su iniziativa di parte degli Enti del Terzo Settore, fermi restando il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficacia, efficienza e parità di trattamento.

4. La co-programmazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali, messi a disposizione dall'amministrazione procedente, comunque garantendo il rispetto dei principi di cui al comma 3, nonché della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali e amministrazione digitale.

Art. 12

Principi in tema di procedimento di co-programmazione

1. I procedimenti di co-programmazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

- a. autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
- b. coordinamento con la disciplina regionale in materia di programmazione e di pianificazione, anche di settore;
- c. rendicontazione pubblica, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione procedente, degli esiti dell'attività di co-programmazione, comprensivi degli eventuali interventi ad essa conseguenti;
- d. considerazione degli esiti della valutazione di impatto, relativi alle attività di interesse generale poste in essere nelle forme previste dalla presente legge, ai fini dell'attivazione e dell'aggiornamento dei procedimenti di co-programmazione.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-programmazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai predetti principi secondo il seguente procedimento:

- a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
- b) all'esito dell'atto di cui alla lettera a), è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), nonché degli ulteriori soggetti, diversi dagli Enti del Terzo Settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso;
- c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione e, comunque, non inferiore a trenta giorni;
- d) l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS);
- e) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
- f) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

Art. 13

Co-progettazione

1. La co-progettazione, in applicazione dell'articolo 55, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017, è la metodologia mediante la quale, anche a seguito degli esiti dei procedimenti di co-programmazione, di cui agli articoli 11 e 12, nonché sulla base di quanto previsto dagli atti a contenuto regolamentare e generale, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, attivano forme di collaborazione e di amministrazione condivisa, finalizzata allo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore della comunità locale e del perseguimento dell'interesse generale.

2. La co-progettazione può avere ad oggetto più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 d.lgs. n. 117 del 2017, e può essere finalizzata alla valorizzazione, anche sociale, dei beni e degli immobili pubblici, ai sensi di quanto previsto dal presente Titolo.

3. Al fine di sostenere rapporti di collaborazione, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare, possono istituire e disciplinare l'organizzazione e la tenuta di elenchi di Enti del Terzo Settore (ETS), con i quali attivare rapporti di collaborazione, ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. In ogni caso, è garantito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento ed economicità.

4. L'attività di collaborazione attivata mediante co-progettazione, in coerenza con il

principio di sussidiarietà orizzontale, realizza una cooperazione tra Enti del Terzo Settore (ETS) e pubblica amministrazione e opera per tutta la durata del rapporto. Le amministrazioni detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali.

Art. 14

Principi in tema di procedimento di co-progettazione

1. I procedimenti di co-progettazione, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 55, comma 3, del d.lgs. n. 117 del 2017 e dai vigenti atti regolamentari ed attuativi, si svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 13, nel rispetto dei seguenti principi:

- a. autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
- b. coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti le attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;
- c. rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016.

2. Gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di co-progettazione di cui alla presente legge, danno attuazione ai predetti principi secondo il seguente procedimento:

- a) gli Enti locali possono avviare i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del terzo settore;
- b) gli Enti locali pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti:
 - b1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
 - b2) la durata del partenariato;
 - b3) le modalità e il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'eventuale possibilità per l'amministrazione procedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;
 - b4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo Settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto e, in quest'ultimo caso, limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali;
 - b5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura a evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
 - b6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla gestione del servizio;
 - b7) i criteri e le modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;
- c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere

nell'ambito del procedimento di co-progettazione e, comunque, non inferiore a trenta giorni;

d) l'amministrazione procedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;

e) gli Enti locali, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;

f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti del Terzo Settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione della convenzione per la disciplina del rapporto di partenariato.

3. Gli Enti locali danno conto, con proprio atto, degli esiti dell'attività di co-progettazione e dell'impatto sociale conseguito rispetto agli obiettivi dell'avviso, in conformità ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore) e del 31 marzo 2021, n. 72 (Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017).

Art. 15

Co-progettazione mediante accreditamento

1. Le attività di interesse generale possono essere svolte mediante co-progettazioni, finalizzate, in attuazione dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017, all'accREDITamento di Enti del Terzo settore con i quali attivare rapporti di collaborazione, anche a seguito di iniziativa di questi ultimi.

2. I procedimenti di co-progettazione nella forma dell'accREDITamento si svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, nel rispetto dei seguenti principi:

a. autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;

b. pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;

c. coordinamento con gli strumenti di programmazione e di pianificazione generale, variamente denominati, previsti dalla disciplina di settore inerenti alle attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione;

d. rendicontazione degli interventi e delle attività svolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;

e. disciplina delle ipotesi di risoluzione del rapporto di collaborazione per effetto del venir meno dell'accREDITamento.

Art. 16

Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, possono attivare forme di convenzione con associazioni di promozione sociale (di seguito APS) e con organizzazioni di volontariato (di seguito ODV), ai sensi degli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 117 del 2017, mediante procedimenti conformi ai principi dell'articolo 14 e tali da garantire che l'individuazione degli Enti del Terzo Settore (ETS) avvenga nel rispetto del principio di parità di trattamento e della disciplina in materia di trasparenza.
2. Ai fini della motivazione del provvedimento con il quale si indicano le ragioni di utilizzo dello strumento convenzionale, per "maggior favore rispetto al mercato," nella presente legge, si considerano anche gli impatti generati dall'attività di collaborazione nei confronti della comunità di riferimento, purché predeterminabili in modo oggettivo ex ante e valutabili in itinere ed ex post, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 della legge n. 10 del 2016, con conseguente rendicontabilità degli oneri sostenuti dagli Enti del Terzo Settore per la valutazione e misurazione dell'impatto sociale.

Art. 17

Affidamenti, accreditamento e contrattualizzazione nelle materie di competenza regionale

1. La Regione, nelle materie di competenza regionale e nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi, può concedere agli Enti del Terzo Settore (ETS) e comunque ai soggetti aventi carattere non for profit, affidamenti, forme di accreditamento e di contrattualizzazione, finalizzate anche allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi di interesse generale, privilegiando l'attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità.
2. Ai fini di cui al comma 1, il maggior favore riconosciuto ai soggetti indicati è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività e avendo attenzione alle differenze territoriali, specie con riguardo alle aree interne e a quelle meno popolate, in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità e adeguatezza.
3. Conformemente alla normativa vigente, ed in particolare all'articolo 5 della legge n. 381/1991 ss.mm., la Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, promuovono e favoriscono la possibilità di stipulare convenzioni con le cooperative sociali che svolgono attività indicate all'articolo 1, comma 1, lett. b) della stessa legge e successive modifiche. Tale possibilità è consentita, anche in deroga alla normativa sui contratti della Pubblica Amministrazione, a condizione che le convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate, come definite dall'articolo 4, comma 1 della legge 381/1991, e siano stipulate a seguito di procedure di selezione che garantiscano trasparenza, non discriminazione ed efficienza.
4. La Regione, i suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e,

nel rispetto della loro autonomia organizzativa e regolamentare, gli enti locali singoli o associati, nell'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie di competenza regionale, promuovono, incentivano e favoriscono la previsione negli affidamenti, di qualunque importo, delle forniture di beni e di servizi e della realizzazione di opere e lavori pubblici, clausole sociali quali modalità di esecuzione dei contratti, anche al fine della promozione dell'inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio o, comunque, di debolezza o fragilità sociale. I disciplinari di gara a tal fine prevedono, al fine della scelta del soggetto aggiudicatario, una congrua valutazione delle proposte di clausole sociali, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, della legge n. 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

Comodato di beni immobili e mobili.

Modifica dell'articolo 6 della Legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della Legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 è inserito il seguente comma:

“2 bis. La gestione dei beni immobili della Regione può essere affidata gratuitamente a favore degli Enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017 e della legislazione regionale vigente in materia di promozione e sostegno del Terzo settore. I beni affidati non possono essere oggetto di sub affidamento”.

Art. 19

Uso di beni immobili e mobili

1. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 1, possono rispettivamente affidare in gestione e concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali.

2. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 5, comma 1, possono realizzare in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) azioni di amministrazione condivisa dei beni comuni.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 71 del d. lgs. 117 del 2017 ai fini della determinazione della durata massima del contratto di affidamento in gestione e comodato le amministrazioni procedenti tengono conto della pluralità degli effetti positivi nei confronti della comunità di riferimento generabili dall'utilizzo dei beni concessi. Tale valorizzazione, non coincide con la mera quantificazione economica dei benefici generati dall'uso, ma si estende a poste intangibili e non monetizzabili di grande rilevanza per la comunità. Ai fini della concessione del bene va allegata la documentazione che contiene, in via preventiva, la definizione degli effetti, condivisi con la comunità, che si vogliono generare ed i relativi indicatori per misurare le trasformazioni ed i cambiamenti positivi

generati.

4. La Giunta Regionale e gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, disciplinano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni, senza oneri a carico delle amministrazioni procedenti, e le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili e immobili.

Art. 20

Concessione di beni culturali immobili di proprietà pubblica non statali

1. I beni culturali immobili di proprietà della Regione e degli Enti locali possono essere dati in concessione agli Enti del Terzo Settore (ETS), che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z), del d.lgs. n. 117 del 2017, con pagamento di un canone agevolato, anche su richiesta degli enti stessi per l'attivazione di forme speciali di partenariato, ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del d.lgs. n. 117 del 2017.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, gli enti di cui al comma 1, predispongono un elenco dei beni immobili aventi valore culturale, reso pubblico anche in forma telematica, per l'uso dei quali non è attualmente corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di manutenzione o restauro e di cui si intende affidare la concessione per lo svolgimento di attività di interesse generale, ferme restando le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Nell'ambito dei procedimenti avviati su istanza di Enti del Terzo Settore, singoli o associati, le domande di attribuzione dei beni immobili devono avere, a pena di irricevibilità, il seguente contenuto minimo:

- a. descrizione della proposta progettuale e inserimento nel contesto di riferimento;
- b. indicazione degli interventi di manutenzione, di rifacimento e di riqualificazione proposti, ferme restando le finalità di tutela, previste dal d. lgs. n. 42 del 2004;
- c. quadro economico degli interventi e dei relativi oneri, compreso l'eventuale canone di concessione, nonché della stima dei ricavi di gestione, compreso l'eventuale contributo richiesto all'amministrazione concedente, anche a scomputo degli oneri;
- d. proposta di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione, con indicazione dell'eventuale apporto di soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore, nei limiti e secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1;
- e. eventuale metodologia proposta con riferimento alla valutazione e misurazione dell'impatto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 106 del 2016;

f. dichiarazioni dei legali rappresentanti degli Enti del Terzo Settore in ordine al possesso dei requisiti, di ordine generale e di capacità, tecnica ed economica, necessari in relazione al progetto di gestione.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai beni culturali immobili di proprietà degli enti locali e degli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 21

Contributi e Fondi di Garanzia

1. La Regione sostiene le APS e le ODV di cui agli articoli 32 e 35 del d.lgs. n. 117 del 2017, con sede legale in Lombardia, iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017.

2. Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:

a. alle associazioni degli Enti del Terzo Settore (ETS) più rappresentative in Lombardia, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del Terzo Settore, anche in collaborazione con l'Osservatorio Regionale per il Terzo Settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di Terzo Settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;

b. agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del Terzo Settore iscritti nelle rispettive sezioni del RUNTS per il sostegno delle rispettive attività;

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241 del 1990.

4. La Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli Enti del Terzo Settore (ETS), anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

Art. 22

Attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. n. 117 del 2017 "Accesso al Fondo Sociale Europeo"

1. La Regione Lombardia, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) alle risorse finanziarie.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell'ambito dei procedimenti di

amministrazione condivisa, di cui al presente Titolo, nonché per la valorizzazione di beni pubblici mediante la vigente disciplina in materia di “Art-bonus” e di “Social-bonus”.

3. Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai vigenti regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l'utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza di impatto.

4. Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l'insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell'impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.

Art. 23

Fondo regionale per l'innovazione sociale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, è istituito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 22, un apposito e distinto fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo Settore (ETS) e altri enti pubblici e privati. Il fondo è essenzialmente destinato a promuovere progetti volti a:

- a. favorire la convivenza e l'integrazione sociale;
- b. contrastare e prevenire le cause di disagio sociale, individuale e familiare, derivante da limitazioni personali e sociali, da condizione di non autosufficienza, da difficoltà economiche;
- c. conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro e garantire il raggiungimento di pari opportunità;
- d. favorire e supportare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari;
- e. favorire e incentivare la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini alla vita della comunità, promuovendo il senso di appartenenza, la cittadinanza attiva e la coesione sociale.

2. I beneficiari del fondo sono gli Enti del Terzo Settore (ETS) e gli enti locali, singoli e associati.

3. Il fondo è destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. In fase di prima attuazione il fondo potrà inoltre essere destinato a supporto della progettazione di processi e strumenti di valutazione di impatto da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS).

4. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con propri atti definisce annualmente gli ambiti di intervento, le caratteristiche delle progettualità di innovazione sociale e i relativi criteri di misurabilità dell'impatto sociale, gli ambiti di intervento, le modalità di funzionamento del fondo, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.

5. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il fondo di cui al comma 1 può essere destinato anche al sostegno di altri progetti di innovazione sociale riconducibili alle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 24

Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni

1. In attuazione dell'articolo 70, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e iniziative temporanee degli Enti del Terzo Settore (ETS). È fatta salva la possibilità per gli Enti del Terzo Settore (ETS) di richiedere la disponibilità di ulteriori beni.

2. Sulle richieste, gli enti di cui all'articolo 5, comma 1, si pronunciano nel rispetto dei principi di cui all'articolo 70, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale e assicurando la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico perseguite da ciascuna amministrazione.

3. Le manifestazioni e le iniziative temporanee devono essere promosse da Enti del Terzo Settore (ETS) e ne deve essere documentata la connessione con l'attività di interesse generale svolta.

Art. 25

Disposizioni in materia urbanistica e edilizia

1. La sede legale degli Enti del Terzo Settore (ETS) e i locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, possono essere collocati in edifici e in aree ricadenti in tutti gli ambiti del territorio comunale, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili, definite dagli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio". L'insediamento degli Enti del Terzo Settore (ETS) è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti né il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.

2. Gli interventi edilizi di nuova costruzione e di riuso e di rigenerazione urbana attuati all'interno del territorio urbanizzato per la costruzione o il recupero della sede degli Enti del Terzo Settore, purché non di tipo produttivo, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore (ETS), e dei locali e spazi all'aperto in cui essi svolgono le proprie attività istituzionali, sono realizzati in conformità alle previsioni del Piano di Governo del

Territorio (PGT) e del regolamento edilizio, fatta salva la possibilità di usufruire del permesso di costruire in deroga, di cui all'articolo 40 della L.R. n. 12 del 2005, e sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione.

3. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica prevedono e privilegiano, tra gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana riguardanti spazi e edifici sia pubblici sia privati, le sedi degli enti del Terzo Settore e i locali e gli spazi all'aperto di pertinenza in cui si svolgono le relative attività istituzionali, da considerarsi pertanto tra le nuove funzioni diversificate quali spazi e strutture di servizio pubblico.

4. Allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e promuovere, in particolare, lo sviluppo di iniziative sociali e culturali, i Comuni favoriscono l'utilizzazione temporanea di tali edifici da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'articolo 51 bis della L.R. n. 12 del 2005.

5. Allo scopo di favorire l'integrazione delle politiche di promozione sociale nel Piano di Governo del Territorio (PGT), il Comune coinvolge le rappresentanze degli Enti del Terzo Settore (ETS) presenti nel territorio comunale nell'ambito di forme di consultazione e partecipazione dei cittadini, per fornire una completa informazione sulle previsioni pianificatorie e acquisire elementi di conoscenza e giudizio, di cui tener conto nell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano.

Art. 26

Concessione di incentivi, benefici e premialità

1. La Giunta Regionale, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le attività di interesse pubblico, oggetti di bando rivolto agli Enti del Terzo Settore (ETS), può assegnare premialità specifiche alle reti di partenariato che vedono coinvolti tale tipologia di Enti, in esito a un procedimento di co-progettazione o co-programmazione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può riconoscere l'esenzione dal pagamento dell'IRAP agli Enti del Terzo Settore (ETS). Del pari la medesima esenzione, senza soluzione di continuità, potrà essere riconosciuta alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel RUNTS purché iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data.

3. Agli Enti del Terzo Settore (ETS) sono riconosciute, sulla base di apposite disposizioni di attuazione, agevolazioni nell'accesso, nella fase opportuna del loro sviluppo, a finanziamenti commisurati ai loro bisogni, compresi sovvenzioni e altri sussidi, finanziamenti equity o quasi equity nelle fasi di costituzione e di avviamento, oppure credito, finanziamenti equity o quasi equity o finanziamento mezzanino nella fase di espansione, ed inoltre accesso a regimi di finanziamento innovativi, come partenariati pubblico-privato, piattaforme di finanziamento collettivo e combinazioni di tipi diversi di strumenti finanziari o di sovvenzioni e strumenti finanziari.

4. La Giunta Regionale, ai fini dei commi precedenti del presente articolo, può stabilire con propria deliberazione criteri per l'individuazione dei beneficiari delle misure, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il volume di entrate annue;
- b) il numero di lavoratori dipendenti;
- c) il tipo di attività svolta (assistenziali, educative, sanitarie, ambientali, e analoghe);
- d) la localizzazione dell'attività in aree a maggiore disagio socioeconomico.

5. La Regione favorisce ed incentiva l'accesso degli investitori al dettaglio a modelli imprenditoriali, settori, prodotti e servizi sostenibili, rientranti nel Terzo Settore e nell'economia sociale o da essa supportati.

6. La Regione favorisce la mobilitazione del finanziamento privato, anche rendendo disponibili sistemi di garanzia pubblici, conformemente alle norme sugli aiuti di Stato, per incoraggiare gli investitori specializzati e tradizionali a finanziare soggetti del Terzo Settore e dell'economia sociale.

7. In ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241/1990, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute nei termini e nelle modalità definiti dalla convenzione e considerato altresì che le elargizioni sono dirette a finanziare lo svolgimento di un'attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante, gli emolumenti corrisposti nell'ambito di una coprogettazione hanno natura di contributo e pertanto non sono soggetti ad applicazione dell'Iva.

8. La Giunta Regionale può prevedere, nell'ambito di specifici bandi o procedimenti amministrativi di propria competenza, l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo anche ad associazioni prive di personalità giuridica, non aventi finalità di lucro e non ancora iscritte nel RUNTS, purché:

- a) perseguano senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- b) operino stabilmente sul territorio regionale;
- c) presentino uno statuto conforme ai principi di democraticità, trasparenza gestionale e assenza di scopo di lucro;
- d) abbiano rendicontato almeno un esercizio finanziario.

L'ammissione di tali soggetti ai benefici regionali è comunque subordinata alla verifica, da parte della Regione, della sussistenza dei predetti requisiti e della coerenza con le finalità dell'intervento.

9. Resta ferma la priorità, nei criteri di valutazione, per i soggetti iscritti al RUNTS, fatta salva diversa previsione motivata all'interno degli atti di programmazione o degli avvisi pubblici.

Art. 27

Clausola valutativa

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne

valuta i risultati ottenuti nel sostenere il Terzo Settore, nel promuovere l'amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta Regionale, avvalendosi anche dell'attività svolta nell'ambito delle funzioni di Osservatorio Regionale ai sensi dell'articolo 9, presenta con cadenza biennale alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

- a. evoluzione, diffusione e caratteristiche del Terzo Settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d'intervento;
- b. interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo Settore (ETS), con particolare riferimento all'istituzione e all'operatività di quanto previsto dal Titolo II della legge;
- c. attività svolte dagli organismi di rappresentanza degli Enti del Terzo Settore (ETS) a livello regionale e provinciale;
- d. interventi attuati per realizzare un'amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al Titolo III attivate sul territorio, nonché dei percorsi di formazione e partecipativi realizzati, anche al fine di valutarne i risultati;
- e. tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 21; iniziative finanziate dal Fondo regionale per l'innovazione sociale previsto dall'articolo 23, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all'individuazione di criteri di misurabilità dell'impatto stesso; eventuale utilizzo, anche sperimentale, di strumenti di finanza di impatto ed esiti ottenuti;
- f. opinioni prevalenti sull'attuazione della legge tra gli operatori delle organizzazioni del Terzo Settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
- g. eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 28

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

Art. 29

Disposizioni transitorie

1. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1, recante Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso si intendono riferiti al d.lgs. n. 117 del 2017 e alla presente legge.

2. I rinvii contenuti nelle leggi e negli atti amministrativi della Regione ai registri costituiti con la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 si intendono riferiti alle corrispondenti sezioni del RUNTS di cui all'articolo 46 del d.lgs. n. 117 del 2017.

3. A decorrere dal termine di cui all'articolo 102, comma 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, le disposizioni delle leggi e degli atti amministrativi della Regione vigenti riferite alle ONLUS, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del medesimo d.lgs. n. 117 del 2017 si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore, di cui all'articolo 82, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 30

Norma finanziaria

1. Alle spese di natura corrente derivanti dall'articolo 21 della presente legge, stimate in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2026/2027 si fa fronte con le risorse stanziata alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali, famiglia", programma 08 "Cooperazione e associazionismo" – Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025/2027.

2. Per la dotazione iniziale del Fondo di cui all'articolo 23 della presente legge, fissata in euro 500.000,00, si provvede per ciascun anno 2026/2027 con un incremento di euro 500.000,00 della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali, famiglia", programma 08 "Cooperazione e associazionismo" – Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025/2027 e riduzione compensativa della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" – Titolo 1 "Spese correnti".

3. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio necessarie per incrementare fino a euro 10.000.000,00 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 23 a valere sulle risorse derivanti alla Regione dai fondi dell'Unione Europea.

4. Per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 26 della presente legge e alla conseguente minore entrata al Titolo 01 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" dello stato di previsione delle entrate di bilancio 2025/2027, stimata in euro 5.000.000,00 annui, si provvede tramite corrispondente diminuzione per gli anni 2026 e 2027 della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 01 "Fondo di riserva"- Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese di bilancio 2025/2027.

4. Per gli esercizi successivi al 2027, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’art. 81, comma 2, Regolamento generale

Progetto di legge n. ..

“NORME PER LA VALORIZZAZIONE, IL SOSTEGNO, LA PROMOZIONE DEL TERZO SETTORE”

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione entrata				6 (B) copertura finanziaria ¹			
intervento	entrata ricorrente/ non ricorrente	riferimento normativo pdl	corrente /capitale	titolo/tipologia descrizione	2025	2026	2027	missione – programma	2025	2026	2027
Esenzione IRAP	sì	art. 26, comma 2	corrente	Titolo 01 Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”		-5.000.000,00	-5.000.000,00	Missione 20 Programma 01		-5.000.000,00	-5.000.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa				6 (B) copertura finanziaria			
intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	2025	2026	2027	missione – programma	2025	2026	2027
Contributi	art. 21	no	corrente Titolo 1	Missione 12 Programma 08		1.000.000,00	1.000.000,00	Missione 12 Programma 08		1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo regionale per l’innovazione sociale – Dotazione iniziale	art. 23	no	corrente Titolo 1	Missione 12 Programma 08		500.000,00	500.000,00	Missione 20 Programma 03		500.000,00	500.000,00